



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 24 ottobre 2011 (27.10)
(OR. en)**

15900/11

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0211 (COD)**

**FSTR 60
FC 46
REGIO 102
SOC 901
CADREFIN 106
CODEC 1777**

NOTA

del:	Gruppo "Misure strutturali"
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti
n. doc. prec.:	13400/11 FSTR 29 FC 29 REGIO 61 SOC 678 CADREFIN 66
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto attiene a talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri in gravi difficoltà, o minacciati di trovarsi in gravi difficoltà, in merito alla loro stabilità finanziaria

Si allega per le delegazioni la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto attiene a talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri in gravi difficoltà, o minacciati di trovarsi in gravi difficoltà, in merito alla loro stabilità finanziaria, quale risulta dai lavori del Gruppo "Misure strutturali" del 21 ottobre 2011.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto attiene a talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri in gravi difficoltà, o minacciati di trovarsi in gravi difficoltà, in merito alla loro stabilità finanziaria

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 177,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

¹ GU L ... del ..., pag. ...

² GU L ... del ..., pag. ...

considerando quanto segue:

- (1) La crisi finanziaria mondiale senza precedenti e la recessione economica hanno seriamente compromesso la crescita economica e la stabilità finanziaria, provocando un grave deterioramento delle condizioni economiche e finanziarie in numerosi Stati membri. In particolare taluni Stati membri si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi difficoltà e sperimentano problemi di crescita economica e di stabilità finanziaria e un peggioramento del disavanzo e del debito, anche a causa della sfavorevole congiuntura economica e finanziaria internazionale.
- (2) Anche se sono già state adottate importanti iniziative per controbilanciare gli effetti negativi della crisi, comprese alcune modifiche del quadro legislativo, l'impatto della crisi finanziaria si fa pesantemente sentire sull'economia reale, sul mercato del lavoro e sui cittadini. La pressione sulle risorse finanziarie nazionali è in aumento ed è necessario procedere all'adozione di ulteriori misure per attenuare tale pressione mediante la massimizzazione e l'ottimizzazione dell'uso dei finanziamenti dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione.
- (3) In virtù dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che contempla la possibilità della concessione di un'assistenza finanziaria a uno Stato membro che si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà a causa di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria³ ha istituito tale meccanismo allo scopo di preservare la stabilità finanziaria dell'Unione.
- (4) Con le decisioni di esecuzione del Consiglio 2011/77/UE, del 7 dicembre 2010⁴, e 2011/344/UE, del 30 maggio 2011⁵, all'Irlanda e al Portogallo è stata assicurata tale assistenza finanziaria.

³ GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.

⁴ GU L 30 del 4.2.2011, pag. 34.

⁵ GU L 159 del 17.6.2011, pag. 88.

- (5) La Grecia si trovava in gravi difficoltà per salvaguardare la stabilità finanziaria già prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 407/2010. Non è stato pertanto possibile concedere assistenza finanziaria alla Grecia sulla base di tale regolamento.
- (6) L'accordo tra creditori e l'accordo sul programma di prestiti stipulati per la Grecia l'8 maggio 2010 sono entrati in vigore l'11 maggio 2010. È previsto che l'accordo tra creditori resti pienamente in vigore per un periodo di tre anni fintanto che restano in essere importi nel quadro dell'accordo sul programma di prestiti.
- (7) Il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri⁶ ha istituito uno strumento che prevede che, in caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro che non ha adottato l'euro, il Consiglio gli conceda un concorso reciproco.
- (8) Ungheria, Lettonia e Romania hanno ottenuto tale assistenza finanziaria mediante le decisioni del Consiglio 2009/102/CE del 4 novembre 2008⁷, 2009/290/CE del 20 gennaio 2009⁸ e 2009/459/CE del 6 maggio 2009⁹.
- (9) Il periodo durante il quale l'Irlanda, l'Ungheria, la Lettonia, il Portogallo e la Romania possono beneficiare di un sostegno è precisato nelle rispettive decisioni del Consiglio. Il periodo durante il quale l'Ungheria poteva usufruire di un sostegno è scaduto il 4 novembre 2010.

⁶ GU L 53 del 23. 2.2002, pag. 1.

⁷ GU L 37 del 6.2.2009, pag. 5.

⁸ GU L 79 del 25.3.2009, pag. 39.

⁹ GU L 150 del 13.6.2009, pag. 8.

- (10) Il periodo durante il quale la Grecia può beneficiare di un sostegno nel quadro dell'accordo fra i creditori e dell'accordo sul programma di prestiti per la zona euro è differente a seconda dei vari Stati membri partecipanti allo strumento. Ai fini del presente regolamento è necessario che gli Stati membri che presentino richiesta di beneficiare della deroga ai sensi del presente regolamento indichino chiaramente nella richiesta la data a partire dalla quale ritengono giustificato che la deroga si applichi ad essi a norma del presente regolamento.
- (11) In data 11 luglio 2011 i ministri delle Finanze dei 17 Stati membri che hanno adottato l'euro hanno firmato il trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità (MES). Il trattato fa seguito alla decisione del Consiglio europeo del 25 marzo 2011. Si prevede che entro il 2013 il MES assolverà i compiti attualmente svolti dal fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) e dal meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF). Il presente regolamento deve pertanto già tener conto di tale futuro meccanismo.
- (12) Nelle conclusioni del 23 e 24 giugno 2011 il Consiglio europeo ha espresso compiacimento per l'intenzione della Commissione di rafforzare le sinergie tra il programma di prestiti per la Grecia e i fondi dell'Unione e ha espresso sostegno agli sforzi tesi ad aumentare la capacità della Grecia di assorbire i fondi dell'Unione per stimolare la crescita e l'occupazione grazie a un ricentrimento sul miglioramento della competitività e della creazione di posti di lavoro. Inoltre, ha accolto con favore e intende sostenere l'elaborazione da parte della Commissione, insieme agli Stati membri, di un programma globale di assistenza tecnica alla Grecia. Il presente regolamento contribuisce a rafforzare tali sinergie.

(13) Al fine di facilitare la gestione dei fondi dell'Unione, di contribuire ad accelerare gli investimenti negli Stati membri e nelle regioni e di accrescere la disponibilità di risorse finanziarie per attuare la politica di coesione è necessario consentire, in casi giustificati, in via temporanea e fatto salvo il periodo di programmazione 2014-2020, l'aumento dei pagamenti intermedi dei Fondi strutturali nonché del Fondo di coesione per un importo corrispondente a una maggiorazione di dieci punti percentuali del tasso effettivo di cofinanziamento per ciascun asse prioritario per gli Stati membri che si trovano confrontati a gravi difficoltà nella salvaguardia della loro stabilità finanziaria e hanno chiesto di beneficiare di tale misura. Di conseguenza, la controparte nazionale richiesta sarà ridotta in proporzione. Dato il carattere temporaneo dell'aumento e al fine di mantenere i tassi di cofinanziamento originari come punto di riferimento per il calcolo degli importi aumentati in via temporanea, i cambiamenti derivanti dall'applicazione del meccanismo non saranno rispecchiati nel piano finanziario incluso nel programma operativo. Tuttavia, potrebbe risultare necessario aggiornare i programmi operativi per concentrare i fondi su competitività, crescita e occupazione e per allineare i loro traguardi e obiettivi alla diminuzione del totale dei finanziamenti disponibili.

(13 bis) Lo Stato membro che chiede di beneficiare della deroga ai sensi del presente regolamento dovrebbe fornire nella sua richiesta alla Commissione tutte le informazioni necessarie per accertare l'indisponibilità di risorse per la controparte nazionale mediante dati sulla propria situazione macroeconomica e di bilancio, che un aumento dei pagamenti in virtù della deroga è necessario per salvaguardare il proseguimento dell'attuazione di programmi operativi, che il problema della capacità di assorbimento persiste anche ricorrendo ai massimali applicabili ai tassi di cofinanziamento dell'allegato III, nonché il riferimento alla pertinente decisione del Consiglio o ad altro atto normativo in base a cui lo Stato membro è ammesso a beneficiare della deroga. E' necessario che la Commissione verifichi l'esattezza delle informazioni fornite; essa dovrebbe pertanto disporre di un termine di 30 giorni a decorrere dalla presentazione della richiesta dello Stato membro per formulare obiezioni in caso di rilevazione di inesattezze nella richiesta dello Stato membro. Al fine di rendere la deroga efficace ed operativa, è inoltre necessario prevedere che in assenza di obiezioni da parte della Commissione la richiesta dello Stato membro si presume giustificata. Tuttavia, la Commissione dovrebbe essere investita della competenza ad adottare, attraverso atti di esecuzione, una decisione su eventuali obiezioni alla richiesta dello Stato membro, che la Commissione dovrebbe motivare.

- (14) È opportuno procedere di conseguenza a una revisione delle norme di calcolo dei pagamenti intermedi e del pagamento del saldo finale per i programmi operativi nel periodo in cui gli Stati membri beneficiano di un sostegno finanziario per far fronte a gravi difficoltà nella salvaguardia della loro stabilità finanziaria.
- (14 bis) E' necessario assicurare un'adeguata rendicontazione sull'utilizzo degli importi maggiorati messi a disposizione degli Stati membri che beneficiano dell'aumento temporaneo dei pagamenti intermedi ai sensi del presente regolamento.
- (15) Al termine del periodo durante il quale è concesso il sostegno finanziario, le valutazioni effettuate conformemente all'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999¹⁰ potrebbero dover verificare, tra l'altro, se la riduzione del cofinanziamento nazionale non comporti un significativo scostamento rispetto agli obiettivi inizialmente fissati. Tali valutazioni potrebbero sfociare in una revisione del programma operativo.
- (16) Dato che la crisi senza precedenti che interessa i mercati finanziari mondiali e la recessione economica hanno seriamente danneggiato la stabilità economica di molti Stati membri, è necessario reagire rapidamente in modo da limitare le conseguenze sull'economia nel suo complesso; per tale ragione è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il prima possibile e, tenuto conto della situazione eccezionale degli Stati membri interessati, venga applicato retroattivamente, a partire dall'esercizio finanziario 2010 o dalla data di decorrenza della messa a disposizione del sostegno finanziario, a seconda dello status dello Stato membro richiedente, per i periodi in cui gli Stati membri hanno ricevuto assistenza finanziaria dall'Unione o da altri Stati membri della zona euro per poter affrontare gravi difficoltà in materia di stabilità finanziaria.

¹⁰ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

- (17) Il previsto aumento temporaneo dei pagamenti intermedi dovrebbe inoltre essere considerato nel contesto delle restrizioni di bilancio cui sono confrontati tutti gli Stati membri, di cui si dovrebbe tenere adeguatamente conto nel bilancio dell'UE. Inoltre, dato che l'obiettivo principale del meccanismo è far fronte a specifiche difficoltà attuali, la sua applicazione dovrebbe essere limitata nel tempo. L'applicazione del meccanismo dovrebbe pertanto decorrere dal 1° gennaio 2010 ed avere una durata limitata fino al 31 dicembre 2013.
- (18) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1083/2006.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 77 del regolamento (CE) n. 1083/2006 è sostituito dal seguente:

"Articolo 77

Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi e del pagamento del saldo finale

1. I pagamenti intermedi e il pagamento del saldo finale si calcolano applicando il tasso di cofinanziamento, di cui alla decisione sul programma operativo interessato per ciascun asse prioritario, alla spesa ammissibile indicata nell'ambito di tale asse prioritario in ciascuna dichiarazione di spesa certificata dall'autorità di certificazione.
2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 53, paragrafo 2, e alla seconda frase dell'articolo 53, paragrafo 4, e ai massimali fissati nell'allegato III, i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo finale sono maggiorati di un importo pari a dieci punti percentuali oltre il tasso di cofinanziamento applicabile a ciascun asse prioritario, senza superare il 100%, da applicare all'ammontare delle spese ammissibili recentemente dichiarate in ciascuna dichiarazione di spesa certificata, presentata durante il periodo in cui uno Stato membro rientra in una delle seguenti condizioni:
 - a) è stato messo a sua disposizione un sostegno finanziario ai sensi del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria^{*} oppure è stato messo a sua disposizione un sostegno finanziario da parte di altri Stati membri della zona euro prima dell'entrata in vigore di tale regolamento;
 - b) è stato messo a sua disposizione un sostegno finanziario a medio termine conformemente al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio^{**};

^{*} GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.

^{**} GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.

- c) è stato messo a sua disposizione un sostegno finanziario conformemente al trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità in seguito alla sua entrata in vigore.
3. La deroga di cui al paragrafo 2 è concessa dietro richiesta scritta di uno Stato membro che soddisfi una delle condizioni di cui al paragrafo 2, lettere da a) a c). La richiesta è presentata entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento o entro due mesi a decorrere dalla data in cui uno Stato membro soddisfa una delle condizioni di cui al paragrafo 2, lettere da a) a c).
4. Nella richiesta presentata alla Commissione, lo Stato membro giustifica la necessità della deroga di cui al paragrafo 2 fornendo le informazioni necessarie per accertare:
- a) l'indisponibilità di risorse per la controparte nazionale mediante dati sulla propria situazione macroeconomica e di bilancio; che l'aumento dei pagamenti di cui al paragrafo 2 è necessario per salvaguardare il proseguimento dell'attuazione di programmi operativi;
 - b) che i problemi persistono anche ricorrendo ai massimali applicabili ai tassi di cofinanziamento dell'allegato III;
 - c) l'esistenza di una decisione del Consiglio o di altro atto normativo in base a cui lo Stato membro soddisfa una delle condizioni di cui al paragrafo 2, lettere da a) a c), nonché la data effettiva di decorrenza della messa a disposizione del sostegno finanziario allo Stato membro.

La Commissione verifica ed esamina le informazioni fornite ai fini della giustificazione e dispone di 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta per formulare obiezioni sull'esattezza delle informazioni fornite. Se la Commissione non formula obiezioni, la richiesta di deroga dello Stato membro di cui al paragrafo 2 è considerata giustificata. Tuttavia, se decide di formulare obiezioni alla richiesta dello Stato membro, la Commissione adotta una decisione motivata al riguardo attraverso un atto di esecuzione.

5. La richiesta dello Stato membro deve precisare anche il previsto utilizzo della deroga di cui al paragrafo 2 e fornire informazioni sulle misure complementari previste per concentrare i fondi su competitività, crescita e occupazione, ivi compresa, se del caso, una modifica dei programmi operativi.
6. La deroga di cui al paragrafo 2 cessa di essere valida per gli Stati della spesa presentati dopo il 31 dicembre 2013.
7. Ai fini del calcolo dei pagamenti intermedi e del pagamento del saldo finale dopo che gli Stati membri hanno smesso di beneficiare del sostegno finanziario di cui al paragrafo 2, la Commissione non tiene conto degli importi maggiorati versati conformemente a detto paragrafo.

Tali importi sono tuttavia presi in considerazione ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 79, paragrafo 1.

8. I pagamenti intermedi maggiorati derivanti dall'applicazione dell'articolo 77, paragrafo 2 sono resi disponibili quanto prima possibile per le autorità di gestione e sono utilizzati unicamente per effettuare pagamenti in attuazione del programma operativo.
9. Nel contesto del rapporto strategico di cui all'articolo 29, paragrafo 1, gli Stati membri forniscono alla Commissione opportune informazioni sull'utilizzo della deroga di cui al paragrafo 2 indicando come l'importo maggiorato del sostegno abbia contribuito a promuovere competitività, crescita e occupazione nello Stato membro interessato. La Commissione tiene conto di tali informazioni nell'elaborazione del rapporto strategico di cui all'articolo 30, paragrafo 1.
10. Fatto salvo il paragrafo 2, il contributo dell'Unione mediante i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo finale non è superiore al contributo pubblico e all'importo massimo della partecipazione dei Fondi per ciascun asse prioritario fissato nella decisione della Commissione che approva il programma operativo.

11. I paragrafi da 2 a 9 non si applicano ai programmi operativi che rientrano nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Si applica tuttavia retroattivamente ai seguenti Stati membri: nel caso di Irlanda, Grecia e Portogallo, con effetto dalla data in cui il sostegno finanziario è stato messo a disposizione di tali Stati membri ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 2 e, nel caso di Ungheria, Lettonia e Romania, a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente
